



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINA N. DPC002/14 del 11/07/2017**

DIPARTIMENTO DPC-DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

UFFICIO VAS E SUPPORTO ALL'AUTORITA' AMBIENTALE

OGGETTO: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), del Piano d'Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Controllata "Grotte di Luppa".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Valutazione Ambientale Strategica – VAS);

**DATO ATTO**

- che, ai sensi della sopra citata Direttiva, deve essere garantita l'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace;
- che a livello nazionale la succitata Direttiva è stata recepita dalla Parte II del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** che, nella ricostruzione dell'assetto di competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i Piani di Assetto Naturalistico, **l'autorità competente in materia di VAS debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione di piani** che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale e che quindi, in applicazione del principio appena enunciato, **la competenza ad adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dei Piani di Assetto Naturalistico e ad elaborare il relativo parere motivato resta radicata in capo alla Regione**, essendo L'Ente locale il soggetto che *"..predispone ed adotta il Piano di Assetto Naturalistico e le sue varianti"* ed il Consiglio Regionale l'organo che lo **approva** definitivamente, secondo la procedura stabilita dall'art. 22 della L.R. n. 38 /96, modificata dalla L.R. n. 2/06, così come argomentato più approfonditamente nella Circolare del 02.09.08, prot. n. 21136, inviata dalla Regione Abruzzo a tutti i Comuni gestori di Riserve naturali istituite da leggi regionali;

**RICHIAMATI** i commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in base ai quali è di competenza *dell'Autorità competente*:

- verificare se il piano-programma possa avere impatti significativi sull'ambiente; sulla base degli elementi di cui all'allegato I del Decreto 152/06 e ss.mm.ii. e tenuto conto delle osservazioni pervenute,
- emettere il provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, tenuto conto dei contributi pervenuti, assoggettando o escludendo il piano-programma alla VAS e se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- pubblicare il risultato della procedura Verifica di Assoggettabilità, comprese le motivazioni;

**VISTA** la Determina direttoriale n. DPC65 del 26/03/2015 con la quale, nel dare avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; del Piano in oggetto, sono state individuate le Autorità coinvolte nella procedura medesima così definite:

- **La Regione Abruzzo** tramite il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali è l'**Autorità competente** di cui alla lettera p) comma 1 art 5 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., cioè ("*...la pubblica amministrazione cui compete il provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato...*") e tramite il Consiglio Regionale, l'**Autorità procedente** di cui alla lettera q) comma 1 art 5 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., cioè ("*...la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma*")
- **Il comune di Sante Marie** è l'**autorità proponente** di cui alla lettera r) comma 1 art 5 del D. Lgs. 152/06 e così come modificato dal D. lgs 4/08, cioè *il soggetto pubblico o privato che elabora il piano-programma soggetto alle disposizioni del presente decreto.*

**RICHIAMATO** il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto redatto ai sensi dell'art. 12 e dell'Allegato I del D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii., ed inviato dal Comune di Sante Marie con la nota n. 967 del 17/04/2014, al fine di richiedere i provvedimenti di competenza;

**CONSIDERATA** la mail del 27/03/2015 con la quale la Regione Abruzzo ha trasmesso il Rapporto Preliminare di cui sopra ai Soggetti con Competenza Ambientale di cui all'allegato II della Determina direttoriale DPC/65 del 26/03/2015;

**VISTO** che entro il termine ultimo previsto per l'invio delle osservazioni di cui al comma 2 art. 12 del D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii., è pervenuto il solo parere ARTA, (nota 5044 del 28/04/2015), con il quale codesta amministrazione ritiene, vista la scarsità di informazioni relative alla biodiversità della grotta, (così come dichiarato anche dal proponente all'interno del Rapporto Preliminare), "*...premature poter prevedere e inserire all'interno del PAN proposto lo sfruttamento turistico dell'inghiottitoio...*" e chiede di rimandare l'intero Piano a procedura di VAS (art. 13 D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii);

**CONSIDERATO** che le altre Pubbliche Amministrazioni consultate in qualità di soggetti competenti in materia ambientale ai sensi della lettera s) dell'art. 5 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. non hanno inviato un parere espresso e pertanto trova applicazione quanto previsto in materia di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche dall'art. 17 bis della L. 241/1990, così come inserito dall'art. 3, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124;

**VISTO** che il Piano d'Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Controllata "Grotte di Luppa", prevede i seguenti obiettivi strategici:

1. Incremento della funzionalità ecologica delle cenosi arboree
2. Miglioramento delle attività di gestione delle risorse naturali
3. Incremento e tutela della biodiversità vegetale
4. Valorizzazione delle attività tradizionali
5. Incentivazione dell'attività sportiva all'aria aperta legata alla montagna
6. Miglioramento della fruibilità territoriale
7. Valorizzazione e recupero del patrimonio culturale e architettonico
8. Tutela e valorizzazione dell'inghiotto carsico;

**RITENUTE** condivisibili le osservazioni prodotte dall'ARTA in relazione ai rischi di impatto sull'inghiottitoio legati alle attività di sfruttamento turistico;

**RITENUTO** pertanto opportuno **stralciare il punto 8** (*Tutela e valorizzazione dell'inghiotto carsico*), dagli obiettivi del Piano d'Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Controllata "Grotte di Luppa" rimandandolo alla redazione di uno specifico *piano di gestione e/o piano di interventi* del settore ipogeo della Riserva da sottoporre a opportuna procedura ai sensi del Titolo II del D.Lgs 152/2006;

**RITENUTO** quindi di **non assoggettare** a VAS il Piano d'Assetto Riserva Naturale Regionale Controllata "Grotte di Luppa", in quanto il Piano medesimo, per i soli obiettivi strategici indicati dal **punto 1 al punto 7**, non determina un impatto significativo sull'ambiente essendo uno strumento gestionale di un'area protetta e contenendo elementi di intervento sul territorio volti alla conservazione delle emergenze naturali ed alla sostenibilità delle attività antropiche;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente provvedimento;

### **DETERMINA**

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. di stralciare il punto 8 (*Tutela e valorizzazione dell'inghiotto carsico*), dagli obiettivi del Piano d'Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Controllata "Grotte di Luppa" rimandandolo alla redazione di uno specifico *piano di gestione e/o piano di interventi* del settore ipogeo della Riserva da sottoporre a opportuna procedura ai sensi del Titolo II del D.Lgs 152/2006;
2. di non assoggettare a VAS il Piano d'Assetto Riserva Naturale Regionale Controllata "Grotte di Luppa", in quanto il Piano medesimo, per i soli obiettivi strategici indicati dal **punto 1 al punto 7**, non determina un impatto significativo sull'ambiente essendo uno strumento gestionale di un'area protetta e contenendo elementi di intervento sul territorio volti alla conservazione delle emergenze naturali ed alla sostenibilità delle attività antropiche;
3. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Domenico Longhi  
(FIRMATO DIGITALMENTE)

L'Estensore  
Dr. Pierluigi Centore  
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Il Responsabile dell'Ufficio  
Ing. Erika Galeotti  
(FIRMATO DIGITALMENTE)